



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotone

COPIA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 159 del 14-09-2023

Oggetto:

Definizione gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Petilia Policastro per l'esercizio 2022 e approvazione elenchi ai sensi degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'allegato 4/4, e approvazione direttive.

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 13:05 in Petilia Policastro, appositamente convocata dal Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componenti in carica	Carica ricoperta	P/A
Simone Saporito	Sindaco	Presente in videoconferenza
Carmelo Garofalo	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Carmelina Comberiati	Assessore	Presente in videoconferenza
Antonio Ierardi	Assessore	Assente
Elisabetta Cistaro	Assessore	Presente in videoconferenza
Appello	Presenti 4	Assenti 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale

Aloisio Teresa Maria.

Assume la presidenza il Simone Saporito, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta n° 162 del 12-09-2023

Oggetto: Definizione gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Petilia Policastro per l'esercizio 2022 e approvazione elenchi ai sensi degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'allegato 4/4, e approvazione direttive.

Premesso che la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...;

Premesso che l'articolo 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Premesso che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 5 maggio 2009, n. 42;

Premesso, inoltre, che l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, in particolare, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Richiamati:

- il punto 2 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 il quale elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto Gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- il punto 3 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

- il punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del citato Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che testualmente recita: I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

.....

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la delibera di C.C n.38 del 30.12.2022 con la quale veniva approvata la Ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall’Ente ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs 100/2017;

Evidenziato che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato entro il 30 settembre 2023, in riferimento all’esercizio 2022, occorre definire nuovamente il perimetro di consolidamento dei conti per procedere all’aggiornamento;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per l’esercizio 2022 (Elenco A);

Elenco A

Partecipazioni societarie	% Partecipz.	Rilevanza
Asmenet Calabria Soc. Cons. ARL	0,88%	Irrilevante
Asmez Consorzio	0,12%	Irrilevante
Co.Pro.S.S.	5,38%	Rilevante
Con.Ge.S.I.	6,97%	Rilevante

Verificato che i soggetti partecipati rilevanti, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio riferiti all’anno 2022 o all’ultimo bilancio disponibile, sono inclusi nel perimetro di consolidamento;

Verificato inoltre che i seguenti partecipati non rilevanti, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio riferiti all'anno 2022 o all'ultimo bilancio disponibile, sono esclusi dal nel perimetro di consolidamento;

Considerato quindi poter ricomprendere nell'area di consolidamento dell'Amministrazione Comunale, riferita alla situazione al 31.12.2022, gli enti e le società partecipati dal Comune di Petilia Policastro come di seguito indicati (Elenco B), secondo i criteri di cui al principio contabile 4/4 precedentemente richiamato:

Elenco B

Partecipazioni societarie	Rilevanza
Co.Pro.S.S.	Rilevante
Con.Ge.S.I.	Rilevante

Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, evidenziando che gli stessi potranno essere oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

Preso atto che le anzidette Società/Enti hanno fornito il bilancio 2022 e gli altri documenti necessari per la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo al fine di determinare il consolidamento per l'esercizio 2022;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare i seguenti elenchi prescritti al punto 3.1 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs.n.118/2011 che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Petilia Policastro e il perimetro e l'ambito di consolidamento relativamente all'esercizio 2022;

Elenco A

Partecipazioni societarie	% Partecipz.	Rilevanza
Asmenet Calabria Soc. Cons. ARL	0,88%	Irrilevante
Asmez Consorzio	0,12%	Irrilevante
Co.Pro.S.S.	5,38%	Rilevante

Con.Ge.S.I.	6,97%	Rilevante
-------------	-------	-----------

Elenco B

Partecipazioni societarie	Rilevanza
Co.Pro.S.S.	Rilevante
Con.Ge.S.I.	Rilevante

3. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

Regolarità Tecnica	
In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole Petilia Policastro. 12-09-2023 IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE <i>Francesca Saporito</i> <i>(Sottoscritto con firma digitale)</i>	
Regolarità Contabile	
In ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere Favorevole Petilia Policastro. 12-09-2023 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA <i>Francesca Saporito</i> <i>(Sottoscritto con firma digitale)</i>	

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli resi e accertati in forma palese

DELIBERA

5. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
6. di approvare i seguenti elenchi prescritti al punto 3.1 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs.n.118/2011 che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Petilia Policastro e il perimetro e l'ambito di consolidamento relativamente all'esercizio 2022;

Elenco A

Partecipazioni societarie	% Partecipz.	Rilevanza
Asmenet Calabria Soc. Cons. ARL	0,88%	Irrilevante
Asmez Consorzio	0,12%	Irrilevante
Co.Pro.S.S.	5,38%	Rilevante
Con.Ge.S.I.	6,97%	Rilevante

Elenco B

Partecipazioni societarie	Rilevanza
Co.Pro.S.S.	Rilevante
Con.Ge.S.I.	Rilevante

7. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

Teresa Maria Aloisio
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL Sindaco

Simone Saporito
(Sottoscritto con Firma Digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 29-09-2023.

Li, 14-09-2023.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Vincenzo Romano
(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Petilia Policastro, Li 14-09-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Teresa Maria Aloisio
(Sottoscritto con Firma Digitale)